

**COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE  
PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE.....3

<i>CAPO I - ASPETTI GENERALI.....</i>	<i>3</i>
Art. 1 - Campo di applicazione.....	3
Art. 2 - Competenze del Comune .....	3
Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune.....	4
Art. 4 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti.....	4
Art. 5 - Limiti delle immissioni sonore .....	5
Art. 6 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale.....	5
Art. 7 - Rilevamento del Rumore .....	6
<i>CAPO II - SITUAZIONI PARTICOLARI.....</i>	<i>7</i>
Art. 8 - Presenza di rumore a tempo parziale.....	7
Art. 9 - Sistemi di allarme .....	7
Art. 10 - Pubblici esercizi .....	7
Art. 11 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti.....	8
Art. 12 - Impiego di macchine per giardinaggio .....	8
Art. 13 - Fuochi d'artificio.....	8
Art. 14 - Attività sportive e ricreative .....	8
Art. 15 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere .....	9
Art. 16 - Aree agricole, forestali .....	9
Art. 17 - Deroghe.....	9

## TITOLO II - DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA..... 10

### *CAPO I - LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE..... 10*

Art. 18 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche .....	10
Art. 19 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale.....	10
Art. 20 - Rilascio nulla osta acustico .....	11
Art. 21 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.....	11
Art. 22 - Isolamento acustico .....	11
Art. 23 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.....	12
Art. 24 - Apertura cantieri edili .....	13

### *TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI..... 14*

Art. 25 - Controlli e verifiche.....	14
Art. 26 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale.....	14
Art. 27 - Fondo comunale.....	15
Art. 28 - Ordinanze contingibili ed urgenti .....	15
Art. 29 - Abrogazione norme precedenti .....	15

### *ALLEGATO 1..... 16*

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

### CAPO I

#### ASPETTI GENERALI

#### **Art. 1 - Campo di applicazione**

Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M. 1 Marzo 1991, la legge 26 Ottobre 1995, n°447 e il DPCM 14 novembre 1997 che stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo all'inquinamento acustico.

#### **Art. 2 - Competenze del Comune (\*)**

Sono di competenza del Comune:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

(\*) art. 6 della Legge n. 447/95

### **Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune (\*)**

II Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

(\*) art. 14, 2° comma, della Legge n.447/95

### **Art. 4 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti (\*)**

I livelli di emissioni sonore ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla " Classificazione Acustica Comunale " di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 21.2.2001 sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

(\*) art. 2, 2° comma, D.P.C.M. 14 novembre 1997

## **Art. 5 - Limiti delle immissioni sonore (\*)**

I livelli di immissioni sonore ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definite dalla " Classificazione Acustica Comunale" di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n 5 del 21.2.2001 sono i seguenti:

<b>CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO</b>	<b>TEMPI DI RIFERIMENTO</b>	
	<b>DIURNO</b>	<b>NOTTURNO</b>
<b>I</b> Aree particolarmente protette	50	40
<b>II</b> Aree prevalentemente residenziali	55	45
<b>III</b> Aree di tipo misto	60	50
<b>IV</b> Aree di intensa attività umana	65	55
<b>V</b> Aree prevalentemente industriali	70	60
<b>VI</b> Aree esclusivamente industriali	70	70

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

PERIODO DIURNO                      dalle ore 06.00 alle ore 22.00

PERIODO NOTTURNO                dalle ore 22.00 alle ore 06.00

(\*) art. 3,1° comma, D.P.C.M. 14 novembre 1997

## **Art. 6 -Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale (\*)**

Devono essere, utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

(\*) art. 1, 2° comma, D.P.C.M. 1° marzo 1991 - Allegato B n. 1

## **Art. 7 - Rilevamento del Rumore (\*)**

II rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro dev'essere posto a metri 1.20 - 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel DPCM 1 marzo 1991 e DM Ambiente 26 marzo 1998.

(\*)art. 1, 2° comma, D.P.C.M. 1° marzo 1991 - -Allegato B n. 3

## CAPO II

### SITUAZIONI PARTICOLARI

#### **Art. 8 - Presenza di rumore a tempo parziale (\*)**

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in  $Leq_{(A)}$  dev'essere diminuito di 3  $dB_{(A)}$ ; qualora sia inferiore a 15 minuti il  $Leq_{(A)}$  dev'essere diminuito di 5  $dB_{(A)}$ .

(\*) art. 1, 2° comma, D.P.C.M. 1° marzo 1991 - Allegato B n. 8

#### **Art. 9 - Sistemi di allarme (\*)**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

(\*) art. 1, 2° comma, D.P.C.AA. 1° MARZO 1991 - Allegato B n. 8

#### **Art. 10 - Pubblici esercizi (\*)**

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

#### REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO [valori in $dB(A)$ ]

POTERE FONO-ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui rumore si origina.

(+) DPCM. 5 dicembre 1997 - Tabella B

### **Art. 11 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti**

II Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.

Il provvedimento del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

### **Art. 12 - Impiego di macchine per giardinaggio (\*)**

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.30, con esclusione dei giorni festivi.

(\*) art. 7, 4° comma, LR. 10 maggio 1999, n. 21

### **Art. 13 - Fuochi d'artificio (\*)**

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo in occasione di feste popolari e/o sagre paesane tradizionali o altre manifestazioni, previa adozione di apposita ordinanza di deroga.

(\*) art. 7, 3° comma, LR. 10 maggio 1999, n. 21

### **Art. 14 - Attività sportive e ricreative (\*)**

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali gare di motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie di volta in volta indicate ed autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

(\*) art. 7, 5° comma, L.R. 10 maggio 1999, n. 21

## **Art. 15 - Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere (\*)**

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque, di norma, non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

(\*) art. 7, 6° comma, L.R. 10 maggio 1999, n. 21

## **Art. 16 - Aree agricole e forestali (\*)**

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali che non abbiano caratteristiche industriali o artigianali con carattere di temporaneità.

(\*) art. 2 della L.R. 10 maggio 1999, n. 21

## **Art. 17 - Deroghe (\*)**

II Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono *essere* autorizzate dal Comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato. (\*\*)

II provvedimento del comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

(\*) art. 7,1° comma, L.R. 10 maggio 1999, n. 21

(\*\*) art. 7. 8° comma, L.R. 10 maggio 1999, n. 21.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

#### CAPO I

#### LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE

#### SPECIALE

#### **Art. 18 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche (\*)**

Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) case di cura e di riposo;
- c) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

(\*) art. 8, 3° comma, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447

#### **Art. 19 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale (\*)**

Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:

- provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione per le destinazioni sopra riportate, di immobili ed infrastrutture già esistenti;
- la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

(\*) art. 8, n. 2,3,4 Legge 26 ottobre 1995, n. 447

## **Art. 20 - Rilascio nulla osta acustico (\*)**

Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 10, il Comune, tramite l'ufficio Ecologia, rilascia opportuno NULLA OSTA ACUSTICO (allegato 1).

(\*) art. 8, n. 6, Legge 26 ottobre 1995, n. 447

## **Art. 21 - Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche.**

Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95. (\*)

(\*) art. 2, n. 6,7,8,9 Legge 26 ottobre 1995, n. 447

## **Art. 22 - Isolamento acustico (\*)**

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

TIPO EDIFIC	POTERE FONOSOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT. EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B; F, G	50	42	55	35	35

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5 dicembre 1997.

(\*) art. 2,1° comma, D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Tabella A

### **Art. 23 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio.**

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. (\*)

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. (\*\*)

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB<sub>(A)</sub> LA<sub>max</sub> con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB<sub>(A)</sub> LA<sub>eq</sub> per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. (\*\*\*)

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al DPCM 5 dicembre 1997.

(\*) art. 2, n. 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 1997;

(\*\*) art. 2, n. 4, D.P.C.M. 5 dicembre 1997;

(\*\*\*) D.P.C.M. 5 dicembre 1997- Allegato A

## **Art. 24 - Apertura cantieri edili (\*)**

Per l'attivazione di cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, verrà rilasciata opportuna autorizzazione che consenta l'uso di macchinari rumorosi nei seguenti orari:

*dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 08.00 • alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00*

*dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00 -12.00/13.30 - 19.00*

(\*) art. 7, n. 1,2 LR. 10 maggio 1999, n. 21

# TITOLO III

## CONTROLLI E SANZIONI

### **Art. 25 - Controlli e verifiche (\*)**

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni si avvalgono prioritariamente del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico - Scientifica o di tecnici competenti.

(\*) art. 8, 1° comma, L.R. 10 maggio 1999, n. 21

### **Art. 26 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale (\*)**

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000;
- b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. (\*\*)
- c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui agli articoli 11, 12, 14, 15, 24 del presente Regolamento è punito col pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000. (\*\*\*)

Al comune per i punti a) e b) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato. (\*\*\*\*)

(\*) art. 8, 2° comma, L.R. 10 maggio 1999, n. 21;

(\*\*) art. 10, 1° e 2° comma, della Legge n. 447/1995;

(\*\*\*) art. 8, 3° comma lett. a) - b) - c) L.R. 10 maggio 1999, n. 21;

(\*\*\*\*) art. 10, 4° comma, Legge n. 447/1995 e art. 9 L.R. 10 maggio 1999, n. 21

## **Art. 27 - Fondo comunale (\*)**

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

(\*) art. 9 L.R. 10 maggio 1999, n. 21

## **Art. 28 - Ordinanze contingibili ed urgenti (\*)**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

(\*) art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447

## **Art. 29 - Abrogazione norme precedenti**

II presente Regolamento abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

## ALLEGATO 1

Prot. n. ....

Pratica n. ....

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6  
NULLA OSTA ACUSTICO  
DITTA: .....

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

VISTA la richiesta presentata da ....., diretta ad ottenere il nulla osta acustico

VISTA la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta sopracitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n..... di Classificazione Acustica Comunale;

VISTO il DPCM 1 marzo 1991;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;

### RILASCIATA NULLA-OSTA

Per l'inserimento dell'attività di..... nell'edificio sito in via ..... (oppure mappali, ecc.)

con l'obbligo del rispetto dei seguenti limiti:

<i>classi di destinazione d'uso del</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno (06.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-</i>
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

E' fatto obbligo inoltre di:

- a) adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- b) richiedere un nuovo nullaosta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
- c) produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nullaosta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.

La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.